



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 104 del 30 Gennaio 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 33 della Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale nr. 93 del 17.01.2019 (squalifica calciatore BRIGA Daniele fino al 16.3.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al 25' della gara il calciatore Briga Daniele, a seguito di una decisione arbitrale, si avvicinava all'arbitro nr.2 e mettendogli le mani al petto lo spingeva con violenza.

La reclamante nega che il Briga sia venuto a contatto con il Direttore di gara e rappresenta che lo stesso si sarebbe limitato ad una protesta verbale.

Il rapporto dell'arbitro nr.1 riporta con assoluta precisione il comportamento imputato al Briga rendendo non meritevole di pregio la tesi sostenuta dalla Società Vibo Calcio a 5.

In merito alla sanzione va affermato che la stessa appare assolutamente congrua, anche alla luce dei nuovi indirizzi normativi che intendono sanzionare con maggiore severità i comportamenti violenti e di protesta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 34 del signor MASTRIA Matteo (Società A.S.D. Magisano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 26 del 17.01.2019 (squalifica per CINQUE gare).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il calciatore Mastria Matteo impugna la sanzione irrogata dal giudice di primo grado per essersi avvicinato all'arbitro con atteggiamento intimidatorio rivolgendogli ingiurie ed una frase minacciosa.

Il reclamante ammette di aver tenuto un comportamento poco corretto ma nega con assoluta certezza di avere minacciato l'arbitro, affermando, tra l'altro, che i fatti sono avvenuti durante e non dopo la gara, precisamente in occasione della rete della squadra avversaria, e che l'arbitro non gli ha notificato alcun provvedimento di espulsione.

Si rammarica per l'accaduto ma ritiene la sanzione particolarmente severa rispetto ai fatti addebitatigli.

Il rapporto dell'arbitro riporta con assoluta precisione le frasi pronunciate dal Mastria, per cui questo Collegio ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore integri senza alcun dubbio gli estremi dell'offesa e della minaccia.

Tuttavia ritiene congruo, in parziale accoglimento del ricorso, ridurre la sanzione a quattro gare effettive di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MASTRIA Matteo a QUATTRO gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO nr. 35 della Società A.S.D. FUTSAL KROTON

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.93 del 17.01.2019 (ammenda di € 100,00, inibizione del dirigente VITELLARO Danilo fino al 27.03.2019, squalifica del massaggiatore SENDENTE Teodoro fino al 30.06.2019, squalifica del calciatore CARISTO Agostino Nicola per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'avvocato Giuseppe Trocina nell'interesse della società reclamante;

RILEVA

-in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell'art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante;

- che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara A.S.D. Soccer Montalto C5 – A.S.D. Futsal Kroton del 12/01/2019 risulta che:

- la gara iniziava con 26 minuti di ritardo per ritardata presentazione della distinta di gara da parte della società Futsal Kroton;

- al 20' del I tempo, il dirigente accompagnatore della società A.S.D. Futsal Kroton, Vitellaro Danilo, veniva allontanato dal terreno di gioco per entrata abusiva in campo e per avere bloccato con la propria mano quella dell'arbitro nel tentativo di impedirgli la notifica dell'ammonizione di un compagno di squadra;

- dopo la notifica del provvedimento suddetto, il dirigente teneva nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso;

- di seguito, il massaggiatore del Futsal Kroton, Sendente Teodoro, teneva un comportamento minaccioso all'indirizzo dell'arbitro, rivolgendogli inoltre, a fine gara, reiterate espressioni gravemente minacciose;

- a fine gara, il calciatore della predetta società, Caristo Agostino Nicola, veniva espulso per avere posto in essere nei confronti dell'arbitro un comportamento reiteratamente offensivo nonché un atto di protesta violenta avendolo tirato per un braccio.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Futsal Kroton (cfr. C.U. nr.93 del 17/01/2019 del Comitato Regionale Calabria):

- ammenda di € 100,00 alla società;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 27 marzo 2019 al dirigente Vitellaro Danilo;
- squalifica fino al 30 giugno 2019 al massaggiatore Sendente Teodoro;
- squalifica per cinque gare al calciatore Caristo Agostino Nicola.

La società A.S.D. Futsal Kroton contesta *in toto* il rapporto dell'arbitro sostenendo che quanto riportato in esso sarebbe "frutto di una errata percezione della realtà da parte dell'arbitro atteso che durante la competizione sportiva questi non ha subito alcuna aggressione né fisica né verbale da parte dei dirigenti/massaggiatori della Futsal Kroton", i quali si sarebbero limitati a protestare per la conduzione della gara da parte del direttore di gara.

In conclusione, chiede l'annullamento delle sanzioni comminate in I grado o, in subordine, una riduzione delle stesse. Va rilevato in questa sede che il rapporto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presenta profili di attaccabilità, in quanto gli accadimenti narrati non possono essere posti in dubbio, in considerazione anche del fatto che le confutazioni della reclamante appaiono alquanto generiche nelle argomentazioni.

Tuttavia, in merito alla congruità delle sanzioni irrogate in I grado, questo Collegio ritiene che i fatti che le hanno determinate debbano essere correttamente valutati nella loro reale gravità, per cui si ritiene conforme a giustizia operare una riduzione di quelle inflitte ai tesserati in questione, confermando, invece, l'ammenda di € 100,00 inflitta alla società.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce l'inibizione a svolgere ogni attività irrogata al dirigente VITELLARO Danilo al 13 MARZO 2019;
- riduce la squalifica al massaggiatore SENDENTE Teodoro al 31 MAGGIO 2019;
- riduce la squalifica al calciatore CARISTO Agostino Nicola a QUATTRO gare effettive;
- conferma nel resto.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO nr.36 della Società A.S.D. ATHLETIC ROCCELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr.25 del 17.01.2019 (penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 400,00, squalifica calciatore GERACE Giuseppe fino al 16 aprile 2019, squalifica calciatore FRAGOMENI Raffaele fino al 16 luglio 2020, squalifica allenatore BELLA Salvatore fino al 16 gennaio 2021 con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016-).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale, con relativo supplemento, della gara A.S.D. Athletic Roccella – A.S.D. Real Cittanova del 13/01/2019 risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 32' del I tempo, l'arbitro allontanava dal terreno di gioco l'allenatore della società Athletic Roccella, Bella Salvatore, reo di avere abbandonato l'area tecnica e di avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso direttore di gara;
- al 48' del II tempo, l'arbitro, dopo avere assegnato un calcio di rigore alla società Real Cittanova, veniva accerchiato da tutti i calciatori della società Athletic Roccella e, in tale frangente, gli veniva sferrato "un forte pugno alla testa (regione occipitale sx)" che gli provocava "nell'immediatezza un forte dolore e sbandamento";
- nel girarsi, il direttore di gara notava il calciatore con la maglietta n.13 dell'Athletic Roccella, Fragomeni Raffaele, "che ritirava la mano destra" dopo averlo colpito e, di conseguenza, provvedeva ad espellerlo avendolo identificato quale autore dell'atto di violenza ai suoi danni;
- a questo punto, l'arbitro, "per quanto verificatosi", decretava la sospensione definitiva della gara e, a seguito di tale decisione, "tutti i calciatori della società Athletic Roccella iniziavano ad inveire contro di lui, evidenziando, altresì, un tentativo di aggressione nei suoi confronti, non portato a compimento grazie all'intervento di tutti gli appartenenti alla società Real Cittanova ed al dirigente accompagnatore della società Athletic Roccella, Pedullà Filippo", i quali si interponevano tra l'arbitro e i calciatori della società ospitante;

- nel frattempo, l'arbitro notava che i calciatori di riserva dell'Athletic Roccella "aprivano i cancelli che separano il terreno di gioco dalla tribuna", consentendo a "circa n.40 sostenitori" della società medesima di entrare in campo, proferendo nei confronti dello stesso ufficiale di gara frasi offensive e minacciose;
- tra i sostenitori entrati sul terreno di gioco, il direttore di gara riconosceva il già citato allenatore della società Athletic Roccella, Bella Salvatore, allontanato dal terreno di gioco nel corso del I tempo, che tentava di aggredirlo non riuscendo inizialmente nel proprio intento grazie all'intervento, come avvenuto in precedenza, di tutti gli appartenenti alla società Real Cittanova e del dirigente accompagnatore dell'Athletic Roccella, Pedullà Filippo;
- il Bella, tuttavia, dopo essersi divincolato, colpiva il suddetto ufficiale di gara "con un forte pugno all'occhio destro", provocandogli un "forte dolore, sbandamento e perdita di coscienza";
- tra le persone entrate in campo, l'arbitro riconosceva anche il calciatore con la maglietta n.5 dell'Athletic Roccella, Gerace Giuseppe, che gli inveiva contro rivolgendogli espressioni minacciose con tentativo di aggressione non riuscito grazie al tempestivo intervento, ancora una volta, di tutti gli appartenenti alla società Real Cittanova e di Pedullà Filippo, dirigente accompagnatore dell'Athletic Roccella;
- dopo aver fatto rientro negli spogliatoi, l'arbitro udiva due forti colpi alla porta sferrati da soggetti da lui non identificati;
- il direttore di gara, infine, si recava per accertamenti al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena (RC), laddove, dopo l'effettuazione degli esami strumentali, gli veniva diagnosticata una "contusione allo zigomo dx ed alla regione occipitale", con prognosi di tre giorni (come da verbale di Pronto Soccorso del 13/01/2019, in atti).

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara, ha adottato, fra l'altro, i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Athletic Roccella (cfr. C.U. n.25 del 17/01/2019 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro):

- penalizzazione di due punti in classifica;
- ammenda di € 400,00;
- squalifica del calciatore Gerace Giuseppe fino al 16 aprile 2019;
- squalifica del calciatore Fragomeni Raffaele fino al 16 luglio 2020;
- inibizione dell'allenatore Bella Salvatore fino al 16 gennaio 2021 (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16, comma 4 bis, del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. n.256/A del 27/01/2016).

La società A.S.D. Athletic Roccella impugna i suddetti provvedimenti, contestando quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, sulla base di una rappresentazione dei fatti del tutto differente, così' esposti sinteticamente:

- il calciatore Fragomeni Raffaele non avrebbe sferrato al direttore di gara "un forte pugno alla testa", come dichiarato dall'ufficiale di gara nel referto, ma, "nella confusione", gli avrebbe dato "uno spintone per attirare la sua attenzione";
- dopo l'apertura da parte dei propri calciatori di riserva dei cancelli che separano il terreno di gioco dalla tribuna, ad entrare in campo non sarebbero stati "circa 40 sostenitori" della società reclamante, come sostenuto dal direttore di gara, ma l'allenatore Bella Salvatore ed il calciatore Gerace Giuseppe, precedentemente espulsi e che subito dopo i cancelli sarebbero stati chiusi;
- che l'allenatore Bella sarebbe entrato in campo per "discutere, seppure animatamente, col direttore di gara, cercando di riportare l'ordine tra i suoi calciatori", senza offendere e minacciare l'ufficiale di gara come, invece, da questi sostenuto;
- che la reclamante avrebbe più volte chiesto all'arbitro "se volesse essere accompagnato all'ospedale per lo spavento", ricevendo più volte un rifiuto da parte dello stesso.

Infine la A.S.D. Athletic Roccella evidenzia il fittivo comportamento tenuto del proprio dirigente Pedullà Filippo che "si è preso cura del fatto che il direttore di gara non potesse essere colpito da alcuno, allo stesso tempo preoccupandosi di riportare l'ordine all'interno del campo".

la predetta società, in conclusione, chiede l'annullamento delle sanzioni dei due punti di penalizzazione e dell'ammenda di € 400,00 nonché la riduzione delle squalifiche dei propri tesserati.

A giudizio di questo collegio, va affermato che la narrazione dei fatti accaduti effettuata dall'arbitro nel proprio rapporto (con relativo supplemento), fonte di prova assoluta e privilegiata, non può in alcun modo essere posta in dubbio, dovendosi considerare, in particolare, acclarato il compimento degli atti di violenza ai suoi danni posti in essere sia dal calciatore Fragomeni Raffaele, a seguito del quale il direttore di gara ha deciso di sospendere definitivamente la gara per le menomate condizioni psico-fisiche in cui si è venuto a trovare, che dall'allenatore Bella Salvatore.

Pertanto, la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, differente *in toto* rispetto a quella effettuata dall'arbitro nel referto a sua firma, non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio le dichiarazioni dello stesso direttore di gara, il quale, essendo istituzionalmente "super partes", non può essere portatore di un interesse volto ad alterare o distorcere la verità, come ribadito in più occasioni della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale in seguito.



Le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti accertati.

Tuttavia, in considerazione del refertato fattivo comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore dell'A.S.D. Athletic Roccella, Pedullà Filippo, il quale, a più riprese, si è prodigato a difesa dell'incolumità del direttore di gara (insieme a "tutti gli appartenenti alla Società Real Cittanova"), si ritiene conforme a giustizia ridurre ad € 300,00 l'ammenda irrogata alla reclamante.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- ridurre ad € 300,00 l'ammenda irrogata alla società A.S.D. ATHLETIC ROCCELLA;
- confermare nel resto l'impugnato provvedimento;
- confermare, altresì, le misure disposte dal Giudice Sportivo Territoriale in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S..

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi